

N. R.G. 4/2016



## TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO

Sezione Fallimentare Ufficio di Prato FALLIMENTARE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Maria Novella Legnaioli Presidente

Dott. Michele Sirgiovanni Giudice

Dott. Raffaella Brogi Giudice

Vista la domanda di omologa del concordato preventivo  
nel procedimento iscritto al n. r.g. 4/2016

promossa da:

**LOBELIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**

ha emesso il seguente

### DECRETO

**Premesso che** Lobelia s.r.l. in liquidazione, dopo aver ottenuto il termine ex art. 161, co. 6, l.f. ha depositato la proposta, il piano e la documentazione ex art. 161, co. 2 e 3, l.f., proponente un concordato liquidatorio, in cui gli *asset* principali dell'attivo concordatario sono costituiti dalla liquidazione di alcuni beni immobili, da alcuni crediti e dall'alienazione dell'azienda;

**Rilevato che** quest'ultima è oggetto di un contratto d'affitto con scadenza il 22 aprile 2017 con una proposta irrevocabile d'acquisto con impegno a partecipare ad eventuali procedure competitive svolte dagli organi della procedura concordataria e che, stante la durata limitata e la non rilevanza ai fini del piano concordatario, non è stata disposta la procedura ex art. 163-bis l.f.



***Rilevato che*** sono state apportate le modifiche integrative richieste dal tribunale e volte ad assicurare l'espletamento delle vendite competitive in tutte le fasi che connotano la dismissione degli immobili inseriti nell'attivo concordatario;

***Rilevato che*** la proposta concordataria ha per oggetto il pagamento integrale dei crediti in prededuzione e dei crediti privilegiati ed il 40% dei crediti chirografari, entro il 2018; che l'attivo concordatario è stato indicato in € 1.695.757 ed il passivo concordatario in € 1.452.472 (di cui € 835.526 in privilegio);

***Rilevato che*** la società ricorrente ha indicato i nominativi di due liquidatori giudiziali, che hanno accettato di eseguire l'incarico per un compenso prefissato;

Con decreto depositato in data 26 gennaio 2017 il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura.

Con successivo decreto depositato in data 1° giugno 2017, il tribunale, all'esito del voto dei creditori, ha fissato l'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 180 comma I l. fall.

Il suddetto decreto è stato comunicato alla ricorrente e notificato a cura di quest'ultima all'unico creditore dissenziente nonché alla Commissaria Giudiziale, dr.ssa SIMONA SGUANCI.

Nel presente giudizio si è costituita la sola società ricorrente, chiedendo l'omologa del concordato.

La Commissaria giudiziale, con atto depositato il 17 luglio 2017, ha concesso parere favorevole all'omologazione.

***Ritenuto che*** il giudizio di omologazione ha per oggetto la domanda, proposta dall'imprenditore fin dal ricorso introduttivo, di regolare il proprio stato di crisi attraverso lo strumento del concordato preventivo.

Pertanto, analogamente a quanto avviene al momento dell'ammissione a tale procedura, il Tribunale deve valutare la sussistenza delle condizioni che legittimano



l'imprenditore a richiedere che la propria crisi sia regolata attraverso l'istituto del concordato.

In proposito non sono intervenuti fatti che incidano sulla valutazione delle condizioni di ammissibilità della proposta già espressa con il decreto di ammissione.

Né sono intervenuti mutamenti di circostanze rispetto a quelli evidenziati dalla Commissaria Giudiziale e sottoposti ai creditori al momento della votazione.

Come chiarito dalla recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 1521 del 23.01.13 al Tribunale è rimesso unicamente il sindacato in ordine alla fattibilità giuridica del concordato che *“deve essere esercitato sotto il duplice aspetto del controllo di legalità sui singoli atti in cui si articola la procedura e della verifica della loro rispondenza alla causa del detto procedimento nel senso sopra delineato, mentre non può essere esteso ai profili concernenti il merito e la convenienza della proposta”*.

Il Tribunale ha *“il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato,... mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito di detto giudizio che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti”*

Detto *“controllo di legittimità si attua verificando l'effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato; quest'ultima da intendere come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha un contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento, finalizzato al superamento della situazione di crisi del debitore, da un lato, e all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro”*.

Il giudizio di fattibilità economica, di carattere prognostico con margini di opinabilità e possibilità di errore, che si traducono in un fattore di rischio per gli interessati, è invece rimesso ai creditori. È infatti *“ragionevole, in coerenza con l'impianto generale dell'istituto, che di tale rischio si facciano esclusivo carico i creditori, una volta che vi sia stata corretta informazione sul punto”*.

Nella fattispecie la misura della soddisfazione dei creditori dipenderà dalla realizzazione dell'attivo, secondo il piano elaborato dalla ricorrente e con i fattori di rischio evidenziati dalla Commissaria Giudiziale.



Tuttavia i creditori sono stati posti in grado di esprimere il loro voto dopo adeguata informazione ed hanno assunto consapevolmente il rischio insito nel concordato con cessione di beni e nel presente piano.

La maggioranza dei creditori, votando a favore della proposta, ha manifestato di preferire, seppure con l'alea della liquidazione e del piano, la gestione concordata della crisi rispetto alla liquidazione fallimentare.

Tanto premesso, ravvisandone i presupposti di legge, il concordato deve essere omologato.

Nel caso, come in quello in oggetto, di concordato con cessione di beni, deve essere nominato un liquidatrice giudiziale e un comitato di creditori per assistere alla liquidazione, salvo che il concordato disponga diversamente.

In proposito la ricorrente ha proposto che l'attività di liquidazione sia svolta da due professionisti in possesso dei requisiti di legge che si è dichiarato disponibile a svolgere l'incarico dietro compenso prestabilito e sensibilmente inferiore a quello che sarebbe dovuto in ipotesi di alternativa designazione giudiziale del liquidatrice medesimo.

Tale richiesta è stata motivata dalla ricorrente, evidenziando il vantaggio che i creditori chirografari riceveranno, in termini di maggiore soddisfazione dei propri crediti, dal contenimento delle spese di procedura.

I creditori, posti a conoscenza di tale previsione nella proposta, votando a favore del concordato, hanno manifestato di accettare tale ipotesi di liquidazione.

Ritiene pertanto il Tribunale che tale richiesta possa essere accolta, seppure limitatamente al nominativo della dr.ssa TATIANA CORTI, in quanto non avente legami di studio con i professionisti che hanno assistito la ricorrente nella predisposizione del piano e della proposta concordataria.

**P.Q.M.**

*Visto* l'art. 180 L.F.

**OMOLOGA**

il concordato preventivo proposto dalla società **LOBELIA S.R.L. IN**



**LIQUIDAZIONE**, con sede in Prato, Via Carlo Levi, 2-3

## **CONFERMA**

la nomina a Commissaria Giudiziale della dr.ssa SIMONA SGUANCI con l'incarico di sorvegliare l'adempimento del concordato,

## **NOMINA**

Liquidatrice giudiziale la dr.ssa TATIANA CORTI

membri del Comitato dei creditori:

- 1) Banca Popolare Carilu
- 2) Cafissi s.p.a.
- 3) Genertec Italia s.r.l.

Come previsto dall'art. 182 l. fall. alla liquidatrice giudiziale si applicano gli artt. 28,29,37,38,39 e 116 in quanto compatibili ed al comitato dei creditori gli artt. 40. E 41 in quanto compatibili.

Quanto alle modalità di liquidazione: a) la liquidatrice durante le operazioni di liquidazione si coordinerà e si farà assistere dalla Commissaria Giudiziale e quest'ultima sorveglierà sulla corretta esecuzione di tutte le attività liquidatorie; b) la liquidatrice prenderà in consegna, al momento dell'accettazione dell'incarico, i beni ceduti, dei quali redigerà inventario, alla presenza della Commissaria giudiziale, con apposito verbale da depositare in cancelleria; c) la stessa liquidatrice: 1) entro due mesi dalla redazione dell'inventario predisporrà un programma di liquidazione avente il contenuto previsto dall'art. 104 ter l. fall. e le modalità stabilite nel ricorso, da sottoporre all'approvazione del Comitato dei Creditori; 2) entro tre mesi dall'accettazione dell'incarico, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco delle passività; 3) ogni sei mesi predisporrà una relazione sullo stato della procedura, sull'andamento della liquidazione e sulle prospettive di riparto in favore dei



creditori, informando la Commissaria Giudiziale delle iniziative assunte e di ogni altra circostanza relativa all'espletamento dell'incarico e la Commissaria giudiziale provvederà ai sensi dell'art. 182, u.c., l. fall. a trasmettere a tutti i creditori, a norma dell'art. 171, II comma, l. fall. la relazione inviata dalla liquidatrice; d) la Commissaria Giudiziale dovrà trasmettere al Comitato dei Creditori la citata relazione della liquidatrice unitamente alle proprie osservazioni chiedendo al Comitato di esprimere le opportune valutazioni ; e) la Commissaria Giudiziale dovrà riferire alla Giudice delegata ai sensi dell'art. 185 LF (e comunque ogni sei mesi) circa l'andamento della procedura; dovrà inoltre informare tempestivamente la G.D. ed il C.d.C. di ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire all'attuazione del piano; f) per le vendite della azienda o di rami di azienda, beni immobili ed altri beni iscritti in pubblici registri, nonché per le cessioni di attività e passività dell'azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco la liquidatrice dovrà munirsi dell'autorizzazione del comitato dei creditori; g) in ogni caso la liquidazione dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. da 105 a 108 *ter* in quanto compatibili; g) per gli atti di straordinaria amministrazione e in particolare per accettare le transazioni, la liquidatrice dovrà munirsi del parere del comitato dei creditori e della Commissaria giudiziale, notiziando nel contempo la giudice delegata; nel caso di parere contrario, anche di uno solo dei suddetti soggetti, dovrà munirsi della autorizzazione espressa del giudice delegato; h) la liquidatrice, per la nomina di avvocati, procuratori e tecnici, dovrà chiedere, previo parere del C.G., l'autorizzazione della giudice delegata che provvederà, in seguito, anche alla liquidazione del relativo compenso, fermo restando che non si applica l'art. 25 l.f., considerato che la società è *in bonis*; i) per le spese necessarie la liquidatrice chiederà l'anticipazione alla C.G. che utilizzerà il deposito giudiziario acceso dalla debitrice; l) le somme comunque riscosse dalla liquidatrice saranno immediatamente versate su di un conto corrente bancario acceso presso la Banca presso la quale è stata versata anche la cauzione, che dovrà essere movimentato con il visto della C.G.; m) una copia dell'estratto conto dovrà essere comunque trasmessa trimestralmente al Commissaria giudiziale, notiziandone la



GD; n) la liquidatrice dovrà inoltre registrare ogni operazione contabile in un apposito libro giornale previamente vidimato dalla Giudice Delegata ; o) la liquidatrice dovrà provvedere a distribuire le disponibilità liquide fra i creditori concorrenti, secondo le modalità stabilite dal piano predisposto dalla società debitrice ed approvato dai creditori, e, precisamente dovrà formare progetti di riparto parziali (anche per singole classi di creditori) e di riparto finale , da sottoporre al parere della Commissaria giudiziale e del comitato dei creditori, notiziandone, nel contempo, il giudice delegato; p) i pagamenti ai singoli creditori saranno effettuati mediante bonifico bancario o assegno circolare, con successivo immediato invio di distinta dei bonifici eseguiti o degli assegni circolari inviati sia alla Commissaria giudiziale che al giudice delegato; q) esaurito l'incarico la liquidatrice presenterà il conto della gestione; r) per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, provvederà la Giudice Delegata.

Manda alla Cancelleria per la pubblicazione ed affissione ai sensi dell'art. 17 LF e per la comunicazione al proponente, alla liquidatrice giudiziale ed alla Commissaria Giudiziale (che provvederanno, ai sensi dell'art. 180 terzultimo comma, LF a darne notizia ai creditori).

Così deciso in Prato, nella camera di consiglio del 26 luglio 2017

La Presidente

dott. Maria Novella Legnaioli

La Giudice rel. ed est.

Dr.ssa Raffaella Brogi

